

(N. 1577)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(DARIDA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 SETTEMBRE 1981

Delega al Presidente della Repubblica
per la concessione di indulto

ONOREVOLI SENATORI. — L'andamento della criminalità è uno dei fenomeni che giustamente preoccupano di più l'opinione pubblica ed i responsabili delle funzioni di governo.

Si constata infatti un incremento delle manifestazioni criminose, sia in senso quantitativo che qualitativo, fino ad oggi inarrestabile nonostante il rinnovato impegno delle forze dell'ordine e della magistratura.

È molto difficile individuare con esattezza le cause di questo deterioramento; si può però con sicurezza affermare che il fenomeno è comune a tutti i paesi democratici moderni, nei quali si è sviluppata una civiltà industriale e si sono rapidamente modificati tradizionali modi di vita.

È quindi indubbio che l'aggravarsi della criminalità è una delle manifestazioni della complessa crisi evolutiva delle società moderne.

L'attuale scarsa efficienza delle leggi e degli apparati che sono serviti in passato ad

arginare il diffondersi della criminalità deve comunque far riflettere ed indurre ad una riconsiderazione attenta del fenomeno nel quadro delle moderne manifestazioni di vita e al cospetto della mutata sensibilità sociale e delle nuove esigenze della collettività.

L'ormai affermata tendenza, manifestata in vari paesi, verso la depenalizzazione delle infrazioni di minore gravità è la dimostrazione più chiara che caratteristica dei nuovi tempi è una maggiore tolleranza nei confronti della cosiddetta devianza marginale.

Ciò si correla con l'acuirsi delle preoccupazioni per le gravi forme emergenti di criminalità violenta, economica ed organizzata.

È doveroso dare una risposta a questi chiari atteggiamenti dell'opinione pubblica provvedendo, in questo momento di crisi, ad una utilizzazione ottimale delle limitate risorse a disposizione del Paese per la difesa sociale.

Si tratta, in sostanza, di accentrare gli sforzi verso gli obiettivi principali, evitando dispersioni di efficienza.

L'indulto che, come obiettivamente si deve riconoscere, rappresenta una rinuncia all'integrale applicazione del principio di giustizia, è provvedimento imposto dalle contingenze che, mentre risponde all'esigenza su delineata, rappresenta un momento preliminare e necessario del più vasto programma di riordinamento del settore penitenziario.

È evidente infatti che senza un alleggerimento della pressione dovuta al sovraffollamento della popolazione carceraria, non è possibile dare inizio ad un'opera che miri in pari tempo a mettere gli istituti penitenziari in condizione di rispondere alla loro funzione di sicura custodia dei delinquenti pericolosi ed a consentire l'applicazione dei principi rieducativi cui è ispirato il nuovo ordinamento penitenziario.

È opportuno rilevare a questo punto che nella nostra tradizione, tranne che in un caso (decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1949, n. 930), la concessione dell'indulto si è sempre accompagnata con quella dell'amnistia.

Il Governo non ha voluto, in questa occasione, seguire la detta tradizione, proprio in considerazione della gravità del momento che impone di rendere chiaro, di fronte all'opinione pubblica, la volontà di non confondere l'ordine dei valori, quale sicuro quadro di riferimento di una società democratica.

Pertanto, se è possibile perdonare i delinquenti minori incidendo sulla pena inflitta, non è opportuno cancellare, con un colpo di spugna, la realtà dei reati da essi commessi.

Deve rimanere confermato, anche a livello giudiziale, che l'infrazione della legge è avvenuta, che di ciò va tenuto conto ai fini della condanna e degli effetti penali ad essa connessi e che lo Stato ha voluto solo dimostrare la sua indulgenza nell'offrire un limitato perdono in ordine all'espiazione della pena.

Che non si tratti di una definitiva rinuncia a punire, e quindi di una manifestazione di

debolezza, è dimostrato dal fatto che l'indulto proposto, al di là delle definizioni tecnico-giuridiche, si atteggia come una sospensione condizionale della pena.

Infatti il provvedimento di delega proposto prevede la revoca del beneficio nel caso in cui il condannato non se ne dimostri degno.

Passando all'esame dei singoli articoli, si osserva:

Articolo 1. — L'entità dell'indulto è stata mantenuta inalterata rispetto al decreto del Presidente della Repubblica n. 413 del 1978, come parimenti sono state mantenute sostanzialmente inalterate le cause di riduzione del beneficio nei confronti di coloro che abbiano determinati precedenti penali o abbiano usufruito di precedenti indulti.

Articolo 2. — A differenza di quanto previsto dal citato decreto del 1978, per le considerazioni sopra accennate circa l'inopportunità di usare clemenza nei confronti delle forme più gravi di criminalità, si è provveduto ad escludere dal beneficio sia i delinquenti abituali o professionali che coloro i quali si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno.

Articolo 3. — Al fine di escludere dal beneficio le condanne per le più gravi forme di criminalità, le già numerose cause oggettive di esclusione dall'indulto, previste nel decreto del 1978, sono state estese ai delitti di associazioni sovversive, associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentato per finalità terroristiche o di eversione, sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, attentato ad impianti di pubblica utilità, sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione, nonché, genericamente, a tutti i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

Articolo 4. — Stabilisce l'estensione dell'indulto alle pene accessorie temporanee, ricalcando le linee dell'articolo 8 del precedente decreto con la precisazione — al fine di evitare le contrastanti interpretazioni giu-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risprudenziali avutesi in passato — che l'indulto per le pene accessorie è, in ogni caso, applicato per l'intero.

Articolo 5. — Prevede la revoca dell'indulto nei confronti di coloro che, attraverso la commissione di nuovi delitti non colposi, dimostrano, con la persistenza della loro con-

dotta criminosa, di non essere meritevoli del beneficio ricevuto.

Articolo 6. — È sembrato opportuno far coincidere il termine di efficacia dell'indulto col giorno in cui il Parlamento ha votato la fiducia al Governo che propone il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Indulto*)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto nella misura non superiore a due anni per le pene detentive e non superiore a lire due milioni per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive.

L'indulto è ridotto alla metà:

a) nei confronti di coloro i quali alla data di entrata in vigore del decreto hanno riportato, per delitti non colposi commessi negli ultimi cinque anni, una o più condanne definitive, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva complessiva superiore a due anni o, se si tratta di persone di età superiore a settanta anni, a pena detentiva complessiva superiore a tre anni.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto delle condanne per reati estinti od estinguibili per effetto dell'amnistia concessa con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413, nonché delle condanne per le quali abbia avuto esito positivo l'affidamento in prova al servizio sociale;

b) nei confronti di coloro che per le medesime condanne hanno usufruito o possono usufruire di precedenti indulti.

L'indulto è ridotto ad un quarto quando concorrono entrambe le cause di riduzione.

Quando l'indulto estingue la pena inflitta per uno dei delitti previsti dall'articolo 8 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, come modificato dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1974, n. 695, agli effetti del terzo comma del citato articolo 8 la pena condonata è equiparata a quella espiata.

Art. 2.

(Esclusioni soggettive dall'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto non si applica ai delinquenti abituali o professionali ed a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, si trovano sottoposti alle misure di prevenzione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, disposte con provvedimento definitivo ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575.

Art. 3.

(Esclusioni oggettive dall'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, salvo che ricorra la circostanza di cui all'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, l'indulto non si applica alle pene:

a) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

253 (distruzione o sabotaggio di opere militari);

270 (associazioni sovversive);

270-bis (associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico);

276 (attentato contro il Presidente della Repubblica);

280 (attentato per finalità terroristiche o di eversione);

283 (attentato contro la Costituzione dello Stato);

284 (insurrezione armata contro i poteri dello Stato);

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 285 (devastazione, saccheggio e strage);
- 286 (guerra civile);
- 289-*bis*, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione);
- 306 (banda armata);
- 314 (peculato);
- 315 (malversazione a danno di privati);
- 317 (concuSSIONE);
- 319, primo, secondo e terzo comma e, in relazione ai fatti ivi previsti, 320 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio);
- 385 (evasione) se l'evasione è aggravata dalla violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite;
- 420 (attentato ad impianti di pubblica utilità);
- 422 (strage);
- 428 (naufragio, sommersione o disastro aviatorio);
- 429, secondo comma (danneggiamento seguito da naufragio);
- 430 (disastro ferroviario);
- 431 (pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamento);
- 432, primo e terzo comma (attentato alla sicurezza dei trasporti);
- 433, terzo comma (attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas, ovvero delle pubbliche comunicazioni);
- 434 (crollo di costruzioni o altri disastri dolosi);
- 438 (epidemia);
- 439 (avvelenamento di acque o di sostanze alimentari);
- 440 (adulterazioni e contraffazioni di sostanze alimentari);
- 575 (omicidio) salvo che sia stata riconosciuta una delle attenuanti di cui all'articolo 62, nn. 1 e 2, del codice penale;
- 628, ultimo comma (rapina aggravata);
- 629, secondo comma (estorsione aggravata);

630, primo, secondo e terzo comma (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione);

648-bis (sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione);

b) per i delitti previsti dai seguenti articoli:

2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, modificato dall'articolo 8 della legge 22 maggio 1975, n. 152, concernente la riorganizzazione del disciolto partito fascista;

75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, concernente la disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope;

1 del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 30 aprile 1976, n. 159, sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863, contenente disposizioni penali in materia di infrazioni valutarie, quando ricorre l'aggravante di cui al quinto comma del predetto articolo 1;

c) per i reati finanziari;

d) per i delitti concernenti le armi da guerra, tipo guerra e le materie esplodenti, gli ordigni esplosivi o incendiari di cui all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e per i delitti di illegale fabbricazione, importazione e vendita di armi comuni da sparo;

e) per i reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, l'indulto non si applica quando sono escluse ai sensi del precedente comma le pene per il reato più grave e per uno degli altri reati; se è esclusa solo la pena per il reato più grave, l'indulto si applica alla pena per gli altri reati; se sono escluse le pene per uno o più reati che danno luogo all'aumento della pena inflitta per il reato più grave, l'indulto si applica solo a quest'ultimo.

Art. 4.

(Indulto per le pene accessorie)

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere indulto, per intero, per le pene accessorie temporanee quando conseguono a condanne per le quali è applicato, anche solo in parte, l'indulto.

Art. 5.

(Revoca dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che il beneficio dell'indulto è revocato di diritto qualora chi ne abbia usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi.

Art. 6.

(Termine di efficacia dell'indulto)

Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'indulto ha efficacia per i reati commessi fino a tutto il giorno 11 luglio 1981.